



## Rpct protagonisti, domande e risposte Giornata del 24 giugno 2021

### **Forum, newsletter, eventi formativi**

*D: Come si accede al **Forum RPCT**?*

R: Il Forum RPCT è una piattaforma online, riservata ai RPCT e i loro Assistenti, per comunicare tra loro, condividere buone pratiche, porre domande. A oggi il Forum è riservato, moderato da un gruppo esterno e non prevede la partecipazione dell’Autorità. Si accede al Forum dal portale di ANAC, dove è necessario registrarsi ed accreditarsi richiedendo un profilo utente. Le procedure di registrazione e profilazione con le relative istruzioni sono fruibili sul portale servizi dell’Autorità nella sezione [Registrazione e Profilazione utenti](#).

*D: Come ci si iscrive alla **newsletter di ANAC**?*

R: La Newsletter viene inviata a tutti gli RPCT già registrati e profilati nell’anagrafica di ANAC. Le procedure di registrazione e profilazione con le relative istruzioni sono fruibili sul portale servizi dell’Autorità nella sezione [Registrazione e Profilazione utenti](#).

*D: Vorrei sapere se verrà rilasciato un **attestato di partecipazione** per gli incontri del "Mese del RPCT" e se è possibile ricevere la **registrazione dell’evento**.*

R: L’Autorità valuterà le domande ricevute e provvederà a trasmettere il certificato. Valuterà anche la possibilità di rendere accessibile la registrazione degli eventi.



## Domande di carattere generale

- D: *Per quale ragione al RPCT non può essere riconosciuto alcun **compenso economico** nonostante la grande mole di adempimenti e di responsabilità delle quali viene investito, a differenza di altri obblighi dell'amministrazione di pari responsabilità (ad esempio, la Privacy) dove possono essere dati incarichi a società esterne per migliaia di euro?*
- R: È la legge 190 che all'articolo 2 fissa la clausola di invarianza per cui *“dall'attuazione della stessa legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*. Sul punto si rinvia al § 6 del Pna 2016 Parte IV.
- D: *Sono le Prefetture che devono contattare i comuni offrendo aiuto, oppure sono i comuni che devono chiedere il supporto?*
- R: Si tratta di una collaborazione prevista dalla legge 190 del 2012. In particolare, l'art 1, co. 6 prevede che ai fini della predisposizione del PTPCT *“il Prefetto su richiesta fornisce supporto tecnico e informativo agli enti locali”*
- D: *Il PTPCT verrà assorbito dal PIAO o resteranno due documenti distinti?*
- R: Al momento non è possibile fornire una risposta su questo punto, perché occorre attendere gli interventi normativi e le azioni del legislatore a riguardo.
- D: *In relazione al tema dei PT, lo stesso PNA 2019 prevede l'obbligo di mappare tutti i processi, quindi anche quelli a rischio nullo (allegato 1 pag 16): questo per certi versi "ingolfa" i PTPCT distogliendo la gestione del rischio dai processi a maggior rischio e dalla personalizzazione per il singolo ente. Propongo una riflessione sul tema, anche al fine dell'aggiornamento al PIANO.*
- R: L'allegato 1 al PNA 2019 prevede che la mappatura dei processi vada realizzata secondo un principio di gradualità.



## L'indipendenza del RPCT

D: *Per quale motivo le semplificazioni in tema di trasparenza ed anticorruzione che sono state riconosciute per i Comuni con meno di 15.000 abitanti non valgono anche per i **piccoli ordini professionali** con solo qualche centinaio di iscritti?*

R: L'Autorità, avendo preso atto delle difficoltà cui spesso vanno incontro gli Ordini Professionali di piccole dimensioni, sta valutando la possibilità di ulteriori interventi di semplificazione, oltre a quelli già suggeriti nell'approfondimento del PNA 2016, dedicato agli ordini professionali.

D: *Per quale motivo un piccolo ordine professionale **non può nominare un RPCT esterno** competente in materia con ampia indipendenza d'azione senza i condizionamenti che possono sussistere, ad esempio, tra i consiglieri senza deleghe?*

D: *Nelle **Aziende Sanitarie** il ruolo di RPCT si sovrappone alle attività del responsabile della qualità e di Rischio clinico, responsabile del Controllo di Gestione proprio nella sua attività di facilitatore di buona amministrazione. Per cui dovrà essere chiarita questa fattispecie e perché tale figura possa operare e portare attivamente il suo valore aggiunto previsto dalla normativa vigente.*

R: L'Autorità ha già valutato come il ruolo e le funzioni del RPCT debbano essere tenute distinte da quelle di altri organi di controllo che operano nell'ente, secondo le rispettive competenze, pur in un'ottica di costante e proficua collaborazione (cfr. Delibera Anac 840 del 2 ottobre 2018)

D: *Sarebbe utile e interessante approfondire le tematiche per gli **Ordini Professionali**, nello specifico, gli Ordini Infermieristici, che hanno peculiarità diverse dai Comuni, Ministeri o ASL.*



Le indicazioni generali sugli ordini professionali sono state fornite nell'approfondimento III ad essi dedicato nella parte speciale del PNA 2016. L'Autorità, in ogni caso, sta valutando ulteriori interventi di semplificazione, per gli Ordini professionali.

D: *Può ritenersi indipendente o autonomo nell'azione un RPCT di una società in-house regionale non rivestente il ruolo di dirigente?*

R: L'Autorità ha indicato che il RPCT, in particolari casi, può essere anche individuato in un dipendente con profilo non dirigenziale, previa adeguata motivazione. In ogni caso spetta all'Organo di indirizzo garantire che il RPCT svolga comunque il ruolo in autonomia e in modo indipendente.

D: *Sono RPCT di una azienda di **Trasporto Pubblico locale**, privata ma soggetta a controllo pubblico, con circa 2.000 dipendenti. Dal punto di vista pratico, come dovrebbe essere organizzato **un ufficio di supporto**, cioè con quante risorse e quali competenze, per poter ritenere soddisfacente il presidio di anticorruzione e trasparenza in autonomia da parte del RPCT?*

R: L'istituzione dell'ufficio di supporto è una misura organizzativa la cui composizione è rimessa alla valutazione dell'amministrazione e all'organo di indirizzo cui compete la nomina del RPCT e disporre le modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività. In ogni caso si rinvia a quanto già precisato dall'Autorità nel PNA 2019 (Parte IV § 3)

D: *Le molteplici competenze che fanno carico al RPCT, unitamente alle incombenze derivanti dal ruolo dirigenziale ricoperto in azienda, rendono difficile far bene tutto, considerate le responsabilità illustrate dai relatori. È possibile pensare ad un RPCT esterno (come il DPO in materia privacy) con il superamento della disposizione legislativa?*

R: È la legge 190/2012 che all'art. 1, co. 7 stabilisce che l'organo di indirizzo individui il RPCT di norma "tra i dirigenti di ruolo in servizio" e all'art. 1, co. 8, specifica che l'attività di elaborazione del PTPTC non può essere affidata a soggetti esterni all'ente.



D: *In considerazione della tematica inerente il ruolo del RPCT e la conseguente indipendenza, tenendo conto che finora si è discusso solo del ruolo del RPCT in ambito P.A. "in senso stretto" e non anche del medesimo ruolo nell'ambito degli enti (società) a partecipazione pubblica, chiedo di conoscere l'evoluzione circa l'interconnessione operativa dei ruoli, tra RPCT ex L. 190/2012 e Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento per l'appunto ai presidi e alla effettiva operatività delle due figure nelle società a partecipazione pubblica (interrelazione per la prima volta chiarita operativamente da ANAC nella ormai nota determinazione n. 1134 del 2017).*

R: Tenuto conto delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all'OdV dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, si ritiene necessario mantenere distinti i ruoli di RPCT e di OdV. In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

D: L'indipendenza del RPCT dovrebbe essere assicurata anche con la tutela contro le misure discriminatorie dirette o indirette nei confronti del RPCT per motivi collegati allo svolgimento delle funzioni estendendosi anche ad ipotesi diverse dalla revoca dell'incarico dirigenziale.

R: L'Autorità ha adottato la DELIBERA n. 657 del 8 luglio 2018, recante "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione", cui si può rinviare per ogni approfondimento.

D: *I Piani di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza utilizzano strumenti di Enterprise Risk Management (ERM) tipicamente ingegneristici; la sanità è innanzitutto tecnologia, non sarebbe opportuno che vengano maggiormente coinvolti Ingegneri Clinici e Clinical Risk Manager?*



R: La scelta del RPCT rientra tra quelle discrezionali della Pubblica Amministrazione, fermo restando le norme di riferimento e, ove possibile, le indicazioni fornite da ANAC. Certamente è auspicabile che il RPCT abbia competenze di *risk management* e che l'amministrazione si avvalga di un buon sistema di digitalizzazione.